

DIRETTIVE CONCERNENTI LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRATICA CLINICA IN VISTA DELL'OTTENIMENTO DEL PERMESSO D'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA

(Art. 4 b) e 5 b) del Regolamento 4 settembre 1979 concernente l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta detto di seguito Regolamento)

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1. Lo scopo della pratica clinica richiesta consiste nell'acquisire un'adeguata esperienza teorico-pratica relativamente ad una vasta gamma di casistica nonché di modalità d'intervento (dalla diagnosi, alle indicazioni, ai trattamenti) nell'ambito della psicologia e della psicopatologia.

1.2. La pratica clinica può essere effettuata presso un'istituzione o ente pubblico oppure nello studio di uno psicologo e/o psicoterapeuta riconosciuto ai sensi del Regolamento. Nel primo caso la responsabilità della pratica clinica deve essere assunta e certificata da uno psicologo e/o psicoterapeuta riconosciuto oppure da uno specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; nel secondo caso è il titolare dello studio che si assume dette responsabilità e che pertanto ne risponde con la propria responsabilità civile.

1.3. Il praticante deve possedere i seguenti requisiti:
titoli accademici di cui all'art. 4 a) del Regolamento oppure titoli accademici di cui all'art. 5 a): in questo caso il praticante deve inoltre disporre di conoscenze di base in psicopatologia e dimostrare di aver iniziato una formazione psicoterapeutica sotto controllo in una direzione scientificamente riconosciuta.

1.4. Il datore di lavoro e/o il responsabile dello stage deve poter garantire e certificare separatamente sulla base di circa 40 ore di lavoro settimanali:

- 1 ora di supervisione settimanale per nuovi casi
- 1 ora di supervisione settimanale per casi seguiti
- 4 ore settimanali di studio o di partecipazione a seminari di formazione.

Qualora l'istituzione non disponesse di possibilità di supervisione e di formazione da parte di psicologi e psicoterapeuti riconosciuti, dette attività devono essere organizzate all'esterno della stessa. **(nuovo 1)** In questo caso lo psicologo e/o lo psicoterapeuta è tenuto a controfirmare il certificato di pratica clinica.

1.5. Il datore di lavoro e/o il responsabile dello stage garantiscono al praticante un'adeguata esperienza nell'esame clinico e nello screening, nel counseling, nel trattamento individuale o di gruppo, nell'esame testologico e psicodinamico ed eventualmente nella psicologia peritale e giuridica, nella consulenza ad ospedali, cliniche, istituti, nella supervisione di personale paramedico o di operatori socio-pedagogici.

1.6. Aspetti particolari:

- l'attività deve essere **svolta a tempo pieno**; in casi motivati vengono ammessi stages a tempo parziale. In tal caso la durata dello stage viene prolungata in modo proporzionale;
- **per assenze** dovute a vacanze, malattia, servizio militare vengono bonificati al massimo 2/12 del tempo di pratica certificato;
- **almeno metà** del periodo di pratica richiesto deve essere svolto nell'ambito della **Categoria A** (cfr. punto 2);
- **non è possibile cumulare più di due stages di Categoria C** (cfr. punto 2);
- la Sezione sanitaria del Dipartimento delle opere sociali mette a disposizione gli appositi moduli tramite i quali vengono certificate le caratteristiche e la durata della pratica clinica.

2. CONDIZIONI SPECIFICHE INERENTI LE ISTITUZIONI E I RELATIVI TEMPI RICONOSCIUTI

2.1. Vengono riconosciute tre categorie di enti o istituzioni che si ritiene permettano al praticante di acquisire l'esperienza clinica come ai punti da 1.1. a 1.5.;

Categoria A: enti o istituzioni che si occupano di una vasta e differenziata casistica ed esplicano diverse modalità di indagine e di intervento;

Categoria B: enti o istituzioni che si occupano di una "fascia" particolare di casistica e/o che esplicano solo alcune modalità di intervento o di indagine;

Categoria C: enti o istituzioni nell'ambito delle quali la psicologia clinica viene esercitata in modo accessorio e marginale, oppure che si occupano solo di una gamma molto ristretta e poco variabile di casistica.

A condizione che risultino rispettati i requisiti come ai punti da 1.1. a 1.6., i diversi tipi di stages vengono riconosciuti secondo frazioni di tempo determinate, cumulabili, secondo il luogo in cui lo stage è stato effettuato, come segue:

2.2. Categoria A

- Istituti universitari, ambulatoriali ed ospedalieri
- Servizi medico-psicologici e psico-sociali cantonali
- Ospedale neuropsichiatrico cantonale
- altri equivalenti.

Periodo massimo di tempo riconosciuto: **due anni**

sia per l'ottenimento dell'esercizio della professione di psicologo, sia per quella di psicoterapeuta.

2.3. Categoria B

- Istituti universitari di ricerca nell'ambito della psicologia clinica
- Servizi di psicologia scolastica
- Ospedali di giorno della Sezione medico-psicologica
- Ospedali e reparti ospedalieri con servizio psicologico interno

- Cliniche psichiatriche private
- Consultori di enti riconosciuti
- Studi privati di psicologi e/o psicoterapeuti riconosciuti
- Studi di medici specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia
- altri equivalenti

Periodo massimo di tempo riconosciuto: **6 mesi** in vista del permesso d'esercizio come psicologo

1 anno in vista del permesso d'esercizio come psicoterapeuta.

2.4. Categoria C

- Servizio di orientamento scolastico professionale
- Istituzioni "aperte" o "residenziali" di tipo psico-pedagogico o assistenziali (ad es. istituti per debili o invalidi, laboratori protetti, "foyers", "antenne", ecc..)
- altri equivalenti.

Periodo massimo di tempo riconosciuto: **3 mesi** in vista del permesso d'esercizio come psicologo

6 mesi in vista del permesso d'esercizio come psicoterapeuta.

2.5. Estero

Valutazione caso per caso secondo i criteri sopra indicati e le seguenti informazioni supplementari.

3. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULL'ENTE IN CUI SI E' SVOLTA LA PRATICA CLINICA DI PSICOLOGO O PSICOTERAPEUTA PER STAGE O TIROCINIO ALL'ESTERO [2) aggiornamento agosto 2003]

- 3.1.** Denominazione della struttura in cui si è svolta la pratica clinica (tirocinio, stage) con indicazioni se si tratta di una clinica psichiatrica, di un ambulatorio psichiatrico-psicologico o d'altro. Descrivere succintamente la funzione della struttura.
- 3.2.** Se ente pubblico, indicare la relativa posizione all'interno dell'organigramma istituzionale (p.es. nell'ambito del Dipartimento provinciale di salute pubblica).
- 3.3.** Se si tratta invece di un ente privato, designare l'eventuale Consorzio preposto, descrivendo un eventuale dipendenza dal Settore pubblico (Dipartimento o altro).
- 3.4.** Casistica psicopatologica di cui l'istituzione in cui si svolge lo stage si occupa:
 - a) principalmente
 - b) occasionalmente
- 3.5.** Titolo e funzione del direttore medico della struttura.
- 3.6.** Titolo e funzione dello psicologo e/o psicoterapeuta responsabile dello stage del praticante.
- 3.7.** Indicare quanti medici psichiatri, quanti psicologi-psicoterapeuti e, eventualmente, quanti infermieri e assistenti sociali facciano parte dell'équipe terapeutica in cui si è svolta la pratica clinica.

- 3.8.** Eventuali altre informazioni che possono servire a far meglio conoscere alla Commissione la struttura di stage.

**Per la Commissione consultiva concernente le
professioni di psicologo e psicoterapeuta**

Il Presidente:

Il Segretario:

dott. Ignazio Cassis

Adriano Bertini

Bellinzona, 21 dicembre 1982

- 1) aggiornamento aprile 1997**
- 2) aggiornamento agosto 2003**